

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELLISARIO** e **ANGELILLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1966

Estensione ai giornalisti delle norme dell'articolo 351 del Codice di procedura penale concernente il diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Un recente episodio di cronaca giudiziaria ha riportato alla ribalta, in modo cogente, il problema del segreto professionale dei giornalisti.

L'episodio è noto: nel corso di una istruttoria dinanzi alla V sezione del Tribunale di Milano, un giornalista venne trattenuto in stato di arresto essendosi rifiutato di rivelare il nome dell'autore di una lettera pubblicata e commentata sul suo giornale.

Il giornalista ritenne di dover così agire in base al dettato del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, il quale recita: « I giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse ».

Il magistrato ritenne invece di incriminare il giornalista quale teste reticente attenendosi all'articolo 351 del vigente Codice di procedura penale il quale esenta dall'obbligo di deporre soltanto i sacerdoti, gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici, i notai, i medici ed altri esercenti una professione sanitaria.

Sembra evidente che la situazione giuridica dei giornalisti è stata modificata dal citato articolo della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e che si renda pertanto necessario un aggiornamento delle disposizioni anche in materia di segreto professionale.

Giova ricordare che l'obbligo di rispettare il segreto per i giornalisti esisteva già prima dell'emanazione della legge del 1963, dato che essi, al pari di tutti i professionisti, erano e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 622 del Codice penale che punisce chiunque rivela, senza giusta causa, un segreto di cui ha notizia per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte.

Quindi l'obbligo di non violare il segreto professionale è, per i giornalisti, piuttosto antico; infatti il Codice di procedura penale del 1865 non faceva distinzione fra le varie categorie professionali e disponeva genericamente che potevano astenersi dal deporre tutti coloro che erano venuti a conoscenza di alcuni segreti nell'esercizio della loro attività professionale.

Fu solo con la riforma del Codice di procedura penale attuata nel 1913 che si avvertì

la necessità di limitare a talune categorie professionali il diritto di astenersi dal rendere testimonianza davanti alla Magistratura: nacque così l'attuale articolo 351 del Codice di procedura penale.

È da presumere che la categoria professionale dei giornalisti non fosse stata compresa allora fra quelle esentate dall'obbligo di rivelare il segreto d'ufficio perchè essa non aveva ancora uno stato giuridico; oggi però che la professione di giornalista è strettamente regolata dalla suddetta legge del 3 febbraio 1963, n. 69, che regola l'accesso all'Albo professionale, cautela l'esercizio della professione contro le improvvisazioni e gli abusi, stabilisce una deontologia professionale, e dispone che « nessuno può assumere il titolo nè esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'Albo pro-

fessionale », punendo la violazione di questa disposizione col richiamo agli articoli 348 e 498 del Codice penale, pare opportuno armonizzare le disposizioni dell'articolo 351 del Codice penale con quelle dell'articolo 2 della legge sull'Ordine dei giornalisti.

Perciò si propone che alle categorie da quell'articolo contemplate, che non possono essere obbligate a deporre su ciò che a loro fu confidato o che è pervenuto a loro conoscenza per ragioni del loro ufficio, sia aggiunto anche quello dei giornalisti.

La modificazione appare tanto più opportuna in considerazione della funzione sociale che il giornalismo assolve negli odierni ordinamenti democratici anche in applicazione dell'articolo 21 della Costituzione della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 351 (*Diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale*) del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato, o è pervenuto a loro conoscenza, per ragioni del proprio ministero od ufficio, o della propria professione:

1) i ministri della Religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato;

2) gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notari;

3) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'Autorità;

4) i giornalisti ».